COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1998

che modifica la decisione 97/87/CE per quanto concerne la presentazione di documenti giustificativi e finanziari riguardanti un contributo finanziario specifico della Comunità relativo a misure di diagnosi e di gestione per l'eradicazione dell'afta epizootica in Grecia

[notificata con il numero C(1998) 3450]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando che la decisione 97/87/CE della Commissione, del 15 gennaio 1997, riguardante un contributo finanziario specifico della Comunità relativo a misure di diagnosi e di gestione per l'eradicazione dell'afta epizootica in Grecia [3], specifica fra l'altro i requisiti per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature;

considerando che, per ragioni di bilancio, l'assistenza finanziaria della Comunità prevista dalla decisione 97/87/CE è subordinata alla presentazione di documenti giustificativi; che i requisiti relativi a tali documenti sono specificati nella suddetta decisione;

considerando che le autorità greche hanno presentato una richiesta intesa a prorogare il termine per l'acquisto e l'installazione delle apparecchiature e per la presentazione dei documenti giustificativi; che tale richiesta appare giustificata tecnicamente ed accettabile;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/87/CE della Commissione è modificata come segue.

1) All'articolo 1, paragrafo 3, i termini «30 giugno 1997» sono sostituiti dai termini «1° novembre 1998».

2) All'articolo 3, seconda frase, il termine «1° marzo 1998» è sostituito dal termine «31 dicembre 1998».

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU L 27 del 30. 1. 1997, pag. 39.